



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 57 del reg. Data 07-01-2011	OGGETTO: Adeguamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 4/2003. - ANNO 2010
---	---

L'anno duemilaundici	Il giorno SETTE	Del mese di APRILE	Alle ore 1530
----------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PINZONE VECCHIO Salvatore	Sindaco
CANTALI Antonino	Vice Sindaco
MARINO GAMMAZZA Luigi	Assessore
MUSARRA AMATO Costantino	Assessore
PINZONE VECCHIO Alessandro	Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) i Signori:

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Capo Datt. Rosa Andò

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; allegata per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 53 della L.142/90, recepita dalla L.R. 48/91, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e, (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio Finanziario;
- Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
- Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito;
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;
- I convenuti, preso atto dei pareri espressi dai responsabili degli uffici come riportati sul retro della proposta presentata;
- Con voti unanimi:

DELIBERA

1. Approvare la proposta nel testo in allegato che (forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 2. Dare atto che sulla proposta testè approvata sono stati resi ed acquisiti, come riportati nel retro della stessa, i prescritti pareri e (ove occorre) l'attestazione della relativa copertura della spesa resa da parte del responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi del combinato disposto dagli art. 53 e 55 della L.R. 142/90 recepita dalla L.R.48/91 e dall'art. 13 della L.R. 44/91.
 3. Approvare il dispositivo confermandolo nel testo riportato in proposta senza alcuna aggiunta, modificazione o variazione.
- Con separata ed unanime votazione palese espressa per alzata di mano, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTO l'articolo 34 della L.R. 37/1985 -Oneri di urbanizzazione Adeguamento:
Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, devono essere adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con deliberazione del consiglio comunale;
- VISTO l'articolo 14 della L.R. 19/1994 -Adeguamento degli oneri di urbanizzazione:
1. L' articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. Oneri di urbanizzazione - Adeguamento
1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non può , in ogni caso, avere decorrenza retroattiva.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il consiglio comunale abbia provveduto, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l' adozione del provvedimento non adottato. Restano salve le responsabilità a carico degli amministratori inadempienti".
- VISTO l'articolo 24 della L.R. 25/1997 - Adeguamento oneri di urbanizzazione:
1. L' articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 è sostituito dal seguente:
1. L' adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno.
2 I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1 gennaio dell' anno successivo
- VISTO l'articolo 17 comma 12 della L.R. 4/2003:
12. L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi."
- VISTA la Circolare 28/10/2004 emanata dall'A.R.T.A. e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 53 del 5/12/2003;
- VISTA la relazione all'uopo predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale con la quale vengono proposti gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione da applicarsi per l'anno 2011;
- RITENUTO che, a seguito della modifica apportata dall'art. 17 comma 12 della L.R. 4/2003 e dalla suddetta Circolare, il rinnovo degli oneri di urbanizzazione rientra tra le competenze della G.C.;

- VISTA la Legge 28/1/1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la L.R. 27/12/1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la Legge 28/2/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la L.R. 10/8/1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la L.E. 31/5/1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la L.R. 4/2003:

DELIBERA

1. Il costo degli oneri di urbanizzazione, da applicare ai sensi dell'art. 5 della L. 10/77, come modificato dall'art. 7 della L. 537/93, ed in esecuzione dell'art. 17 comma 12 della L.R. 4/2003, per il periodo fino al 31/12/2011, come determinato dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico, è quello riportato nella sottostante TABELLA RIASSUNTIVA

Zone A – B e C **€ 6,88 per mc**

(ridotti del 50% per le zone A e B nei casi di ristrutturazione, demolizione, ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti)

Zona D **€ 5,09 per mq di lotto**

Zona T **€ 1,72 per mc**

Zona E **€ 1,81 per mc**

Per le zone E (agricole) il contributo sarà commisurato, oltre che alla quota dovuta, alle aggiunte per ogni servizio sotto elencato fruibile dal fabbricato oggetto di concessione:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a) Rete stradale | € 1,88 per mc |
| b) Rete fognaria | € 0,10 per mc |
| c) Rete idrica | € 0,05 per mc |
| d) Pubblica illuminazione | € 0,15 per mc |

CRITERIO DI GIUDIZIO PER L'ASSEGNAZIONE SERVIZI EDIFICI IN ZONA "E"

I servizi suddetti saranno computati nei seguenti casi:

- a) Se il lotto ospitante il fabbricato confina in modo diretto con strada comunale, provinciale o statale;*
- b – c) Se il fabbricato usufruisce di tali servizi;*
- d) Se la strada con cui confina il lotto è servita da pubblica illuminazione.*

2. Di dare atto che copia della presente sarà inviata all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.